TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

PRESIDENZA – DIRIGENZA

Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia" – Corso Vittorio Emanuele II, 130 – 10138 TORINO

Tel.: 011/432.7601– Fax: 011/432.7515 - E-mail: dirigenza.tribunale.torino@giustizia.it

ORDINE DI SERVIZIO N. 85/2023

Oggetto: Contributo unificato relativo ai procedimenti di intimazione di licenza per finita locazione o sfratto per finita locazione o morosità

IL DIRETTORE

Vista il provvedimento dell'8 giugno 2023 del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I - Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia

DISPONE

che, in relazione alla varia casistica dei procedimenti di intimazione di licenza per finita locazione o sfratto per finita locazione o morosità, sia richiesto il seguente contributo unificato:

Procedimento per convalida di licenza o sfratto per finita locazione, o di sfratto per morosità - fase sommaria

• l'attore intimante è tenuto a versare, al momento della costituzione in giudizio, un contributo unificato calcolato sul valore della domanda e dimezzato, in ragione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 13, d.P.R. n. 115/2002;

• l'intimato che si limiti (personalmente o tramite *nuncius*, ovvero a mezzo del difensore costituito in giudizio) a svolgere opposizione, ossia a chiedere il diniego della convalida dello sfratto, non è tenuto a versare alcun contributo unificato, non implicando l'opposizione la formulazione di alcuna domanda giudiziale propriamente intesa (art. 99 c.p.c.);

• l'intimato che, per contro, si opponga alla convalida e contestualmente proponga domanda riconvenzionale o formuli istanza di autorizzazione alla chiamata di un terzo in causa, così come il terzo che svolga intervento autonomo in fase sommaria, è tenuto a pagare un autonomo contributo unificato, commisurato al valore della propria domanda ai sensi dell'art. 14, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 115/2002, col diritto al dimezzamento di cui al comma 3 dell'art. 13, d.P.R. n. 115/2002.

***

Procedimento di intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, o di sfratto per morosità - fase di merito a cognizione piena, a seguito di mutamento del rito ex art. 667 c.p.c.

• con il provvedimento che dispone il mutamento del rito, *ex* comb. disp. artt. 667 e 426 c.p.c., si instaura un autonomo processo di cognizione ordinaria (giurisprudenza ormai costante; v. da ultimo Cass., ordinanza n. 5955 del 28.02.2023) per il quale dovrà essere versato un nuovo contributo unificato, per intero e senza dimezzamento, secondo i principi fissati dall'art. 14, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 115 del 2002;

• il presupposto per il pagamento del nuovo contributo unificato è la costituzione in giudizio delle parti, che si realizza con il deposito delle c.d. memorie integrative, entro il termine assegnato *ex* art. 426 c.p.c.: non ha quindi alcun rilievo, ai fini del pagamento del contributo unificato, la circostanza che il procedimento venga d'ufficio iscritto *ex novo* a ruolo, in forza del provvedimento di mutamento del rito del magistrato; se nessuna delle parti deposita la propria memoria e non formalizza quindi la costituzione in giudizio, né compare a due udienze successive, il procedimento sarà dichiarato estinto (*ex* art. 309 c.p.c.) e nessuna procedura di recupero del contributo unificato dovrà essere attivata dall'ufficio;

• l'attore (già intimante) che si costituisce nella fase di merito, depositando la propria memoria dovrà pagare un nuovo contribuito unificato, per intero e commisurato al valore della domanda o delle domande svolte nella memoria integrativa (dunque, a prescindere da quello già pagato nella fase sommaria), ai sensi dell'art.14, comma 1, d.P.R. n. 115/2002;

• il convenuto (già intimato) che, a sua volta, si costituisca in giudizio depositando la propria memoria integrativa, sarà tenuto a pagare un nuovo ed autonomo contributo unificato (a prescindere da quello eventualmente già pagato nella fase sommaria), per intero e commisurato al valore della propria domanda, nel caso in cui proponga domanda riconvenzionale *ex novo*, o coltivi la riconvenzionale già formulata in fase sommaria, se formuli (o coltivi) l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, ai sensi dell'art.14, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 115/2002; parimenti il terzo sarà tenuto a versare il contributo unificato calcolato sul valore della propria domanda, senza dimezzamento (a prescindere da quello eventualmente già pagato nella fase sommaria), se svolga intervento autonomo o coltivi l'intervento già svolto in fase sommaria;

• il convenuto (intimato) che si costituisce per primo, depositando memoria integrativa, laddove non proponga domande proprie sarà tenuto al pagamento del contributo unificato, per intero, in base al valore della domanda avversaria, formulata nell'intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, o nell'intimazione di sfratto per morosità; laddove proponga domande proprie (riconvenzionali o trasversali), sarà tenuto al versamento del contributo unificato calcolato, per intero, sul valore dell'intero procedimento (dato dalla somma dei valori delle diverse domande proposte in via principale, riconvenzionale e trasversale).

***

Si comunichi alla Responsabile della Sezione VIII civile, al Presidente vicario del Tribunale, al Presidente della Sezione VIII Civile, all'U.R.P. e all'Ufficio P.C.T., all'Ufficio Recupero Crediti Civili, nonché, per conoscenza, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

Torino, 30 giugno 2023

Il Direttore
Dott. Guido Dell'Agnola

Firmato digitalmente da
DELL'AGNOLA GUIDO
C=IT
O=MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA